



Decreto Dirigenziale n. 101 del 15/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO DI "RINNOVO E MODIFICA DELL'ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI INERTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI ISCHIA, VIA ARENELLA 64" - PROPONENTE DITTA MAZZELLA NICOLANTONIO - CUP 6744

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.P.G.R. n. 439 del 15/11/2013 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 418932 del 12/06/2013, la Ditta Mazzella Nicolantonio - con sede nel Comune di Ischia (NA) alla Via Arenella 64 CAP 80077 - ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto di *"Rinnovo e modifica dell'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti speciali non pericolosi svolta nell'impianto sito nel Comune di Ischia, Via Arenella 64"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo istruttore costituito dall'arch. Paola Catapano e dall'arch. Elio Rivera, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che la Ditta Mazzella Nicolantonio ha trasmesso integrazioni documentali acquisite al prot. regionale n. 590381 del 22/08/2013;

RILEVATO:

- a. che il progetto in parola è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS che, nella seduta del 20/03/2014, sulla base dell'istruttoria svolta dal citato gruppo, ha deciso di assoggettarlo alla Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:
- a.1 in sede di esame istruttorio è stato rilevato che, contrariamente a quanto dichiarato nello Studio Preliminare Ambientale a pag. 32, l'impianto ricade all'interno della zona SIC codice Sito IT8030026 denominato "Rupi costiere dell'Isola d'Ischia" ed è pertanto soggetto alle disposizioni dell'art. 3, comma 3 del Regolamento Regionale 2/2010 emanato con DPGR n. 10 del 29/01/2010;
 - a.2 la trattazione del quadro di riferimento programmatico risulta generica ed insufficiente a valutare la coerenza della presenza del Sito e dell'attività connessa con le disposizioni e previsioni degli strumenti pianificatori;
 - a.3 non è sufficientemente rappresentata la descrizione del contesto su scala locale ove si inserisce l'intervento (tipologie di aziende presenti nell'area, attività svolte nei dintorni dell'intervento) anche al fine di valutare eventuali effetti cumulativi. In particolare alla pagina 4 dello Studio Preliminare Ambientale si riporta che l'impianto è collocato in prossimità della stazione di compattazione dei rifiuti solidi urbani del comune di Ischia ed in seguito viene altresì riportata la presenza di ulteriori attività produttive senza descriverne la natura e le opportune considerazioni in merito agli effetti cumulativi;
 - a.4 non è esplicitata l'eventuale presenza di potenziali ricettori sensibili, quali scuole, ospedali, residenze, campi coltivati e le opere di mitigazione per la protezione di tali aree dai disturbi ambientali che possono essere provocati dall'attività;
 - a.5 in riferimento ai possibili disturbi ambientali non si ritiene sufficientemente valutata la componente "rumore"; non è stato allegato lo stralcio di zonizzazione acustica ed una relazione d'impatto acustico previsionale che consenta di valutare l'impatto sulle zone limitrofe e sugli eventuali ricettori sensibili;
 - a.6 l'elaborato planimetrico (tav. 6) non riporta le informazioni utili alla comprensione della rete di regimentazione delle acque reflue (canalizzazioni, griglie, pozzetti d'ispezione, ecc.) nè la gestione di tale rete viene sufficientemente esplicitata;
 - a.7 non sono indicate le superfici delle aree coperte e scoperte, la tipologia delle rispettive pavimentazioni, e destinazioni d'uso. Inoltre il gestore dichiara (pag. 42 dello Studio Preliminare Ambientale) che il sistema di abbattimento delle polveri mediante nebulizzatori prevede l'utilizzo delle acque di scolo senza meglio specificare la provenienza e gli eventuali trattamenti;
- b. che l'esito della Commissione sopra riportato è stato comunicato - ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 - alla Ditta Mazzella Nicolantonio con nota prot. regionale n. 272073 del 16/04/2014;
- c. che la Ditta Mazzella Nicolantonio ha trasmesso osservazioni al parere della Commissione VIA – VI – VAS del 23/03/2014 acquisite al prot. regionale n. 283423 del 23/04/2014;

RILEVATO, altresì:

- a. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS che, nella seduta del 09/06/2014 - sulla base dell'istruttoria svolta dal citato gruppo alla luce delle osservazioni prodotte dal proponente - considerato che:
- a.1 la richiesta in esame è relativa ad una procedura di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. n. 152/2006 per un impianto adibito a recupero di rifiuti speciali con l'inserimento di nuove tipologie ed aumento dei quantitativi;
L'impianto, che - come dichiarato dal Proponente - ha avviato la sua attività dal 1993, è oggetto di istanza di condono che non risulta concluso. Dal Certificato di Destinazione Urbanistica del 09/05/2013, richiesto per le particelle su cui ricade l'impianto, si evince che le particelle foglio 16, nn. 785, 1345, 1346, 1370, 104, 525, sono individuate nel PRG alla zona omogenea E – Territorio agricolo. Tale zona, come risulta dall'allegato al certificato suddetto,

è destinata esclusivamente alle attività agricole e direttamente connesse con l'agricoltura e sono ammessi gli interventi "strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi";

- a.2 l'impianto originario, così come si evince da quanto più volte evidenziato dal proponente, *"in quanto realizzato in data antecedente all'entrata in vigore di qualsivoglia normativa in materia di VIA (...) e non configurandosi come piano, programma, progetto o intervento, non rientra nel campo di applicazione della VIA, ma rappresenta un rispetto di normative sopravvenute al fine di regolamentare, ed eventualmente ridurre, specifici impatti"* nonchè per la particolare condizione urbanistica di variante al piano urbanistico vigente con procedura di condono non ancora conclusa, non è stato mai sottoposto a procedura di VIA o assoggettabilità a VIA. Nè tantomeno per lo stesso impianto ricadente in area SIC è stata mai avviata una procedura di VI;
- a.3 in relazione all'istanza in esame si è ritenuto non opportuno richiedere integrazioni e/o chiarimenti, quanto piuttosto proporre di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, in quanto la condizione per cui l'impianto ricade interamente in zona SIC, e quindi in area particolarmente sensibile, unitamente all'eventuale effetto "cumulativo" innescato dalla presenza della vicina stazione di compattazione di rifiuti, è già ritenuta sufficiente ad avviare gli approfondimenti propri di detta Procedura.
Si ritiene, inoltre, che l'intero Studio Preliminare Ambientale, a causa della caduta dei presupposti di veridicità in merito alla localizzazione del sito rispetto alle aree SIC, non fornisca un solido strumento di valutazione.
Sull'intervento, quindi, *fondato sull'errato presupposto della localizzazione in zona non soggetta ai vincoli Sic*, la Commissione si è espressa determinando l'assoggettabilità a VIA integrata con VI;
- a.4 le integrazioni prodotte dal Proponente non forniscono nuove informazioni rispetto a quanto già agli atti a meno di alcune indicazioni di tipo dimensionale;
- a.5 le osservazioni prodotte si riferiscono, per lo più, a norme non pertinenti;
- a.6 sebbene l'istanza sia stata considerata amministrativamente procedibile, il G.I. aveva già posto in evidenza che le fasi di pubblicazione dell'intervento non erano state svolte correttamente a causa della mancanza di contestualità e della durata di deposito all'Albo Pretorio Comunale che risulta essere di soli 15gg,

ha deciso di confermare la decisione presa nella seduta del 20/03/2014 di assoggettare l'intervento a procedura di VIA integrata con VI;

- b. che l'esito della Commissione del 09/06/2014 di cui sopra è stato comunicato alla Ditta Mazzella Nicolantonio con nota prot. regionale n. 454337 del 01/07/2014;
- c. che la Ditta Mazzella Nicolantonio ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 18/12/2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 439/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo costituito dall'arch. Paola Catapano e dall'arch. Elio Rivera, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011 e ss.mm.ii.,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nelle sedute del 20/03/2014 e 09/06/2014, il progetto di *“Rinnovo e modifica dell'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti speciali non pericolosi svolta nell'impianto sito nel Comune di Ischia, Via Arenella 64”*, proposto dalla Ditta Mazzella Nicolantonio, con sede nel Comune di Ischia (NA) alla Via Arenella 64 CAP 80077, in quanto:
 - 1.1 la richiesta in esame è relativa ad una procedura di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. n. 152/2006 per un impianto adibito a recupero di rifiuti speciali con l'inserimento di nuove tipologie ed aumento dei quantitativi;
L'impianto, che - come dichiarato dal Proponente - ha avviato la sua attività dal 1993, è oggetto di istanza di condono che non risulta concluso. Dal Certificato di Destinazione Urbanistica del 09/05/2013, richiesto per le particelle su cui ricade l'impianto, si evince che le particelle foglio 16, nn. 785, 1345, 1346, 1370, 104, 525, sono individuate nel PRG alla zona omogenea E – Territorio agricolo. Tale zona, come risulta dall'allegato al certificato suddetto, è destinata esclusivamente alle attività agricole e direttamente connesse con l'agricoltura e sono ammessi gli interventi “strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi”;
 - 1.2 l'impianto originario, così come si evince da quanto più volte evidenziato dal proponente, “in quanto realizzato in data antecedente all'entrata in vigore di qualsivoglia normativa in materia di VIA (...) e non configurandosi come piano, programma, progetto o intervento, non rientra nel campo di applicazione della VIA, ma rappresenta un rispetto di normative sopravvenute al fine di regolamentare, ed eventualmente ridurre, specifici impatti” nonchè per la particolare condizione urbanistica di variante al piano urbanistico vigente con procedura di condono non ancora conclusa, non è stato mai sottoposto a procedura di VIA o assoggettabilità a VIA. Nè tantomeno per lo stesso impianto ricadente in area SIC è stata mai avviato una procedura di VI;
 - 1.3 in relazione all'istanza in esame si è ritenuto non opportuno richiedere integrazioni e/o chiarimenti, quanto piuttosto proporre di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, in quanto la condizione per cui l'impianto ricade interamente in zona SIC, e quindi in area particolarmente sensibile, unitamente all'eventuale effetto “cumulativo” innescato dalla presenza della vicina stazione di compattazione di rifiuti, è già ritenuta sufficiente ad avviare gli approfondimenti propri di detta Procedura.
Si ritiene, inoltre, che l'intero Studio Preliminare Ambientale, a causa della caduta dei presupposti di veridicità in merito alla localizzazione del sito rispetto alle aree SIC, non fornisca un solido strumento di valutazione.
Sull'intervento, quindi, fondato sull'errato presupposto della localizzazione in zona non soggetta ai vincoli Sic, la Commissione si è espressa determinando l'assoggettabilità a VIA integrata con VI;
 - 1.4 le integrazioni prodotte dal Proponente non forniscono nuove informazioni rispetto a quanto già agli atti a meno di alcune indicazioni di tipo dimensionale;
 - 1.5 le osservazioni prodotte si riferiscono, per lo più, a norme non pertinenti;
 - 1.6 sebbene l'istanza sia stata considerata amministrativamente procedibile, il G.I. aveva già posto in evidenza che le fasi di pubblicazione dell'intervento non erano state svolte correttamente a causa della mancanza di contestualità e della durata di deposito all'Albo Pretorio Comunale che risulta essere di soli 15gg.
2. **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale

– Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.

3. DI trasmettere il presente atto:

- al proponente Ditta Mazzella Nicolantonio, con sede nel Comune di Ischia (NA) alla Via Arenella 64 CAP 80077;
- al Comune di Ischia, con sede in Via Iasolino 1 80077 Ischia (NA);
- alla Provincia di Napoli, con sede in Piazza Matteotti 80133 Napoli;
- alla DG 52 05 UOD 17 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli, con sede c/o il Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli;
- all'ARPAC con sede in Via Vicinale S. Maria del Pianto Centro Polifunzionale Torre I 80143 Napoli.

4. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio